

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-PIERRE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28 ottobre 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Gestione del servizio
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Tariffe

CAPO II - DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 7 - Presupposto dell'imposta
- Art. 8 - Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 10 - Dichiarazione dell'imposta
- Art. 11 - Pagamento dell'imposta
- Art. 12 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 13 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 14 - Limitazioni alla pubblicità
- Art. 15 - Limitazioni alla pubblicità fonica

CAPO III - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 16 - Istituzione e finalità del servizio
- Art. 17 - Soggetto passivo del diritto
- Art. 18 - Criteri e modalità del servizio
- Art. 19 - Richiesta d'affissione e consegna dei manifesti da affiggere
- Art. 20 - Pagamento del diritto
- Art. 21 - Riduzioni del diritto
- Art. 22 - Esenzioni dal diritto

CAPO IV - CAPO IV DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI ED IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
- Art. 25 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 26 - Tipologia degli impianti
- Art. 27 - Quantità e ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 - Accertamento
- Art. 29 - Sanzioni tributarie
- Art. 30 - Sanzioni amministrative
- Art. 31 - Contenzioso
- Art. 32 - Riscossione coattiva
- Art. 33 - Normativa di rinvio
- Art. 34 - Efficacia del regolamento

Allegato: impianti pubblici sul territorio destinati alle affissioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/1993 ed in base ai dati sulla popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, il Comune appartiene alla V^a classe.

Art. 4 - Gestione del servizio

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere gestito direttamente dal Comune o affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Nel presente regolamento verrà indicato genericamente il termine "Gestore".

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio, su cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà. Per una più puntuale definizione di luogo pubblico o aperto al pubblico è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Non costituisce presupposto d'imposta l'indicazione del luogo ove si svolge l'evento pubblicizzato, a condizione che sia scritto con i medesimi caratteri del testo e che non sia messo in risalto in modo da generare pubblicità indiretta.
5. Sono in ogni caso soggetti ad imposta i "segnali di indicazione" di cui all'art. 134 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 8 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 (pubblicità ordinaria) e 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D. Lgs. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità, il soggetto passivo è tenuto a presentare, al Gestore, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Gestore stesso. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente modifica dell'imposizione.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 – Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale ovvero direttamente presso le tesorerie comunali o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 10.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso la riscossione dell'imposta venga effettuata dall'Agente della riscossione mediante ruolo, ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, nel caso in cui la riscossione sia effettuata da un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 12. Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 13 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Art. 14 - Limitazioni alla pubblicità

- 1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
- 3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 15 – Limitazioni alla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
3. Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque nel rispetto del “Piano di classificazione acustica del territorio comunale” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 21 dicembre 2009.

CAPO III - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 - Istituzione e finalità del servizio

1. È istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle Pubbliche affissioni, così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/1993.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 17 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 18 – Criteri e modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio pubblicità e affissioni del Gestore, con la data di scadenza prestabilita.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Gestore hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Il materiale abusivamente affisso dovrà essere defisso se fuori degli spazi stabiliti e dovrà essere coperto quello affisso negli spazi stabiliti, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 19 – Richiesta di affissione e consegna dei manifesti da affiggere

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare al Gestore del servizio apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati anagrafici del committente, del numero e del formato dei manifesti,

dell'oggetto del manifesto, della data di inizio e fine dell'affissione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta.

2. E' vietata la prenotazione di spazi per le pubbliche affissioni qualora non sia definito l'oggetto e la durata dell'affissione.
3. E' possibile richiedere lo spostamento di un'affissione prenotata per una determinata data, compatibilmente con le disponibilità di spazi relativi alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione ed i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
4. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Gestore, a cura del committente, nei giorni e nell'orario di apertura, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
5. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
6. I manifesti non utilizzati dal Gestore restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 15 giorni, salvo che ne venga richiesta la restituzione con il recupero delle spese di spedizione.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Art. 20 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale ovvero direttamente presso le tesorerie comunali o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'attestazione del pagamento del diritto deve essere allegata alla richiesta per l'affissione dei manifesti.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21. Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 22. Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI ED IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 495/1992.
2. Il Comune, per la formazione del Piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del Codice della strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur garantendo il rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3 del Codice della strada.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:
 - a) mezzi collocati fuori del centro abitato:
per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali:
per i mezzi collocati nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun divieto o limitazione, fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico od artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 24 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda allo Sportello Unico degli Enti Locali (S.U.E.L.).
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 25 – Criteri generali per la realizzazione del Piano degli impianti per le affissioni

1. I criteri ai quali si fa riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità – sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località devono rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano deve tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano deve considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
 - d) la stesura del piano deve, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 26 – Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
 - c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6,00 x 3,00.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti saranno determinate dall'Ufficio Tecnico, sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 27 – Quantità e ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

1. In conformità a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 18 del D .Lgs. 507/1993, tenuto conto che gli abitanti del Comune alla data del 31 dicembre 2009 sono pari a 3.074 lo stesso è tenuto all'installazione di impianti da adibire alle pubbliche affissioni, per una superficie complessiva di almeno 36 metri quadrati. La superficie degli stessi è indicata nel Piano generale degli impianti.
2. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica35%
 - b) alle affissioni di natura commerciale65%
 - totale 100%
3. Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 20% degli spazi allo scopo destinati.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 – Accertamento

1. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 29 – Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso, parziale o ritardato pagamento si applica una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Art. 30 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di tali disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nei Decreti Legislativi nn 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, oltre a quelle previste nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689, ove applicabili.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale ed, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando il soggetto che abbia commesso l'abuso.
5. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria e dovranno essere seguite dalla notifica di apposito avviso di accertamento, secondo le modalità previste per l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
7. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

8. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano comunale degli impianti pubblicitari.

Art. 31 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, in base alle norme di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1. Se la gestione del servizio è effettuata dal Comune si rimanda a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2011. Diversamente la scelta è effettuata dal Gestore in conformità alla normativa vigente.

Art. 33 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507/1993, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Con particolare riferimento alla misura degli interessi, alla determinazione degli importi minimi e alla disciplina dei rimborsi si rimanda al Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2011.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 34 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2012.

Allegato: impianti pubblici sul territorio destinati alle affissioni

A) strutture adibite a manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica

località	ubicazione	su muro/sostegno	lunghezza x altezza (cm.)	superficie (mq.)
Alleysin	ex latteria (Alleysin, 12)	muro	170 x 110	1,87
Praximond	ex Albergo Grivola (Praximond, 102)	sostegno	170 x 110	1,87
Pommier	muro esterno cimitero	sostegno	170 x 110	1,87
Cognein	di fronte alla Cofruits (Cognein, 8)	sostegno	170 x 110	1,87
de la Liberté	ex latteria del Borgo vicino Banca S. Paolo (de la Liberté, 11)	muro	170 x 110	1,87
de la Liberté	di fronte a Chez Mario (de la Liberté, 37) a fianco fermata bus	sostegno	170 x 110	1,87
Corrado Gex	parcheggio di fronte la farmacia (Corrado Gex, 35)	sostegno	170 x 110	1,87
La Grange	di fronte Bussan Dessous n. 20	muro	170 x 110	1,87
Bussan Dessus	piazzola di fronte ex alimentari Mochet (Bussan Dessus, 72)	sostegno	140 x 100	1,40
Jacquemin	di fronte Bussan Dessus n. 98 (villa Jolita)	sostegno	170 x 110	1,87
Etavel	dopo il garage di Petey (Etavel, 79)	sostegno	170 x 110	1,87
Rumiod Dessus	ex latteria (Rumiod Dessus, 16)	muro	110 x 70	0,77
Meod Dessus	piazzale dietro ristorante (Meod Dessus, 27)	sostegno	110 x 70	0,77
Vetan Dessous	ex scuola del villaggio (Vetan Dessous, 79)	muro	110 x 70	0,77
totale				22,41

B) strutture adibite a messaggi diffusi nell'esercizio di carattere di attività economiche

località	ubicazione	su muro/sostegno	lunghezza x altezza (cm.)	superficie (mq.)
Corrado Gex	sottopasso Strada Statale 26 (lato ovest)	muro	600x285	17,10
Corrado Gex	sottopasso Strada Statale 26 (lato ovest)	muro	280x200	5,60
Corrado Gex	sottopasso Strada Statale 26 (lato est)	muro	695x200	13,90
Corrado Gex	sottopasso Strada Statale 26 (lato est)	muro	200x285	5,70
totale				42,30